

29 settembre 2025

**IMPRESA AFFIDATARIA:  
LA FORMAZIONE DEL DATORE DI LAVORO TRA ART. 97  
E MODULO AGGIUNTIVO CANTIERI DELL'ACCORDO STATO-REGIONI.  
QUALE FORMAZIONE, CHI, QUANDO?**

\*\*\*

*Giovanni Scudier – Avvocato, Studio Legale C&S Casella e Scudier – Padova*

*Il nuovo Accordo Stato-Regioni ha disciplinato la formazione del datore di lavoro dell'impresa affidataria di cantieri temporanei o mobili prescrivendo un Modulo Aggiuntivo Cantieri che integra il corso di formazione per datori di lavoro. Si è posta la questione, se l'obbligo di frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri sia soggetto al periodo transitorio di due anni stabilito per il corso di formazione di tutti i datori di lavoro, o se invece sia di immediata applicazione. Partendo dalla nozione di impresa affidataria ed attraverso una interpretazione letterale e sistematica degli articoli 37 e 97 del Decreto 81/08 e dell'Accordo, l'articolo analizza gli obblighi formativi prescritti dall'art. 97, a quali condizioni si applicano ai datori di lavoro di impresa affidataria, in quale relazione si pongono con l'art. 37; ricavandone la conclusione che rimane naturalmente vigente l'obbligo formativo ex art. 97 comma 3-ter, ma la frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri è soggetta, per i datori di lavoro che lo devono frequentare, al periodo transitorio di due anni dall'entrata in vigore dell'Accordo Stato-Regioni.*

\*\*\* \* \* \* \*

**1. Il tema**

Una delle più rilevanti novità del nuovo Accordo Stato-Regioni sulla formazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, approvato dalla Conferenza Stato-Regioni il 17 aprile 2025 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025, è la disciplina della formazione dei datori di lavoro.

Accanto alla formazione di tutti i datori di lavoro tramite un corso di durata minima di 16 ore, il Par. 3 della Parte II prevede, ed è l'oggetto di queste note, che "il presente corso è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo 'cantieri'."

Per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, dunque, viene prevista una formazione aggiuntiva di ulteriori 6 ore, legata alle peculiari attività che detta impresa è chiamata a svolgere ai sensi del Titolo IV del Decreto 81.

Dal punto di vista temporale, è noto che la Parte VII Par. 2 (“Disposizioni transitorie”) stabilisce un periodo transitorio per l’obbligo di formazione dei datori di lavoro, che devono frequentare il corso di formazione in modo che sia concluso entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo e quindi entro il 24 maggio 2027.

Poiché questa disposizione cita gli obblighi formativi di cui all’art. 37 e non l’art. 97 e poiché l’obbligo di formazione dell’art. 97 è precedente all’Accordo Stato-Regioni né lo menziona, si è posta la questione, se il differimento di due anni valga anche per l’obbligo formativo del datore di lavoro dell’impresa affidataria di frequentare il Modulo aggiuntivo Cantieri, o se invece per quest’ultimo sia già vigente l’obbligo.

Due recenti risposte a FAQ<sup>1</sup> hanno fornito gli indirizzi del Coordinamento Tecnico della Conferenza delle Regioni sul tema.

La prima FAQ (n. 44) riguarda i destinatari della regola (“Per chi è obbligatorio il modulo aggiuntivo ‘cantieri’?”) e la risposta è che “Il modulo aggiuntivo cantieri è previsto solo per Datori di Lavoro dell’impresa affidataria e dirigenti dell’impresa affidataria (ex art. 97 comma 3 ter)”.

La seconda FAQ (n. 45) riguarda la questione temporale (“E’ previsto un periodo transitorio per lo svolgimento del modulo aggiuntivo ‘cantieri’?”) e la risposta riproduce la norma transitoria della Parte VII per trarne la seguente conclusione: “Pertanto, per i datori di lavoro per lo svolgimento del modulo aggiuntivo ‘cantieri’ è previsto il periodo transitorio di 24 mesi”.

Considerato che le risposte alle FAQ rappresentano l’indicazione interpretativa di chi ha scritto l’Accordo e che gli organismi di vigilanza sulla sicurezza del lavoro e sulla formazione sono i primi naturali destinatari di tali FAQ, le quali hanno il dichiarato fine di “garantire uniformità di applicazione dell’Accordo sul territorio nazionale”, la questione potrebbe ritenersi chiusa qui.

In realtà una riflessione sulla applicabilità del periodo transitorio appare senz’altro opportuna; con la annotazione, fin d’ora, che le conclusioni contenute in queste note sono nel medesimo senso della risposta alla FAQ n. 45.

## **2. L’obbligo di formazione dell’impresa affidataria: chi sono i destinatari?**

La risposta a questa domanda può apparire scontata; ma in realtà soffermarsi su di essa consente di evidenziare alcuni aspetti importanti, che assumono rilievo anche ai fini della risposta alla seconda questione, quella che concerne l’aspetto temporale.

La individuazione dei destinatari degli obblighi formativi per le imprese affidatarie comporta un’analisi su due livelli diversi: uno riguarda l’impresa, uno le posizioni di garanzia all’interno dell’impresa.

Per quanto riguarda **l’impresa**, premesso che ogni impresa che opera nel cantiere per incarico diretto del committente è affidataria, indipendentemente dalla forma, dall’oggetto, dalla durata

---

<sup>1</sup> [https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com\\_content&view=article&id=35010:faq-acsr-rep-atti-n%C2%B059-csr-del-17-aprile-2025,-luglio-2025&catid=69&Itemid=137](https://olympus.uniurb.it/index.php?option=com_content&view=article&id=35010:faq-acsr-rep-atti-n%C2%B059-csr-del-17-aprile-2025,-luglio-2025&catid=69&Itemid=137)

del contratto (non solo dunque le imprese edili, né solo le imprese che hanno il contratto più rilevante in termini economici e/o realizzativi), va rimarcato che l'impresa non è affidataria "di per sé", non si tratta cioè di un modo di essere dell'impresa.

A qualificare l'impresa come affidataria è una specifica vicenda contrattuale (un contratto con il committente e un contratto con una subaffidataria): l'impresa diventa affidataria nel momento in cui sottoscrive un contratto con un committente, ma subaffida ad altri l'esecuzione in tutto o in parte di quel contratto.

Alcune imprese lo sono abitualmente, perché assumono commesse che poi eseguono solo in parte, e sono probabilmente la maggioranza se non la totalità delle imprese di una certa dimensione; altre lo sono per così dire per scelta, perché assumono commesse allo specifico scopo di eseguirle tramite terzi<sup>2</sup>; altre ancora possono di solito essere esecutrici, ma anche affidatarie ove si presenti l'occasione o la necessità; altre ancora possono non essere mai affidatarie, perché non ricevono mai incarichi diretti da un committente, lavorando solo in subaffidamento su incarico di altre imprese affidatarie, oppure perché eseguono direttamente in proprio tutti i lavori, nessuno escluso, per i quali ricevono incarico dai propri committenti.

Questo significa che astrattamente tutte le imprese che operano nell'ambito dei cantieri temporanei o mobili possono essere imprese affidatarie; ma anche che possono non esserlo mai.

La natura solo "eventuale" di impresa affidataria è un aspetto non secondario ai fini dell'obbligo formativo: significa che non tutte le imprese operanti nei cantieri devono per forza possedere la formazione dell'affidataria.

Il secondo livello da considerare, per stabilire chi sono i destinatari dell'obbligo formativo dell'impresa una volta qualificata come affidataria, riguarda **le posizioni di garanzia** nella sua organizzazione interna.

Come recita infatti il punto 01 dell'Allegato XVII: *"Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97."*

Corrispondentemente, l'art. 97 comma 3-ter dispone che *"il datore di lavoro, il dirigente ed il preposto devono essere in possesso di adeguata formazione"*.

Conta, dunque, l'organizzazione interna; conta il criterio con il quale l'impresa affidataria governa il proprio ruolo di impresa affidataria e affida i ruoli al proprio interno.

Anche questo è un aspetto fondamentale ai fini dell'obbligo normativo: non tutti i soggetti dell'impresa affidataria, e certamente non tutti i datori di lavoro di impresa affidataria, devono possedere la formazione dell'art. 97 comma 3-ter.

---

<sup>2</sup> Sono quelle che nella prassi vengono a volte identificate con termini come general contractor, ma anche talune fattispecie che rientrano in determinati schemi organizzativi (si pensi ai consorzi).

Questo ci introduce alla seconda questione affrontata nelle FAQ del Coordinamento Tecnico della Conferenza delle Regioni.

### **3. Frequenza del Modulo Aggiuntivo Cantieri: obbligo immediato o differito?**

Il tema è delicato e, a fronte della laconicità della FAQ basata (solo) sulla lettera della norma transitoria, l'approfondimento di alcune questioni interpretative può essere opportuno.

Nel senso della immediatezza dell'obbligo di frequentazione del Modulo Aggiuntivo Cantieri<sup>3</sup> è stata sottolineata la riconducibilità dell'Accordo Stato-Regioni all'art. 37 del decreto 81/08 ma non all'art. 97, unita alla constatazione che l'art. 97 comma 3-ter contiene un obbligo formativo di immediata operatività; il Modulo Aggiuntivo Cantieri si configurerebbe come specificazione tecnica dell'obbligo dell'art. 97 ed apparterrebbe ad un regime formativo diverso da quello dell'art. 37, al quale solo può riferirsi la disposizione transitoria dell'Accordo che concede 24 mesi per la formazione del datore di lavoro.

Ne deriverebbe che, essendo l'obbligo formativo dell'art. 97 comma 3-ter immediatamente operativo, il Modulo Aggiuntivo Cantieri sarebbe "un elemento caratterizzante e immediatamente esigibile" di tale obbligo formativo ed andrebbe pertanto frequentato subito e senza differimento, configurandosi in caso contrario una condotta illecita sanzionabile.

Una analisi letterale e sistematica dell'Accordo Stato-Regioni e dell'art. 97 consente a nostro avviso di pervenire a un diverso risultato e di confermare la applicazione del periodo transitorio anche all'obbligo formativo riguardante il Modulo Aggiuntivo Cantieri, come affermato nella FAQ.

Questo non significa, naturalmente, mettere in discussione il fatto che l'art. 97 è (da molto tempo) vigente e che pertanto è vigente anche l'obbligo di formazione dell'art. 97 comma 3-ter; né si tratta di attribuire all'Accordo Stato-Regioni finalità di deroga o proroga dell'obbligo formativo del comma 3-ter, che certo l'Accordo non contiene né potrebbe contenere.

Si tratta invece di constatare, innanzitutto, che l'obbligo formativo dell'art. 97 comma 3-ter non investe direttamente ed automaticamente tutti i datori di lavoro di impresa affidataria: sicché la necessità o meno del Modulo Aggiuntivo Cantieri è una questione che non rileva per tutti i datori di lavoro di impresa affidataria, ma solo per coloro ai quali si applica l'obbligo formativo dell'art. 97 comma 3-ter.

Dopodiché, così delimitato il campo, si tratta di constatare che l'obbligo formativo del datore di lavoro dell'impresa affidataria non si identifica ad oggi nel Modulo Aggiuntivo Cantieri e che pertanto, almeno fino a che questo non diventerà operativo nel sistema al termine del periodo transitorio, non è possibile considerare la mancanza del Modulo Aggiuntivo Cantieri come una violazione dell'obbligo di adeguata formazione dell'art. 97 comma 3-ter: la formazione potrà/dovrà essere dimostrata - e la sua mancanza sanzionata - con le stesse modalità con le quali ciò è stato fatto fino ad oggi.

---

<sup>3</sup> R.DUBINI, *La formazione obbligatoria per i datori di lavoro delle imprese affidatarie*, in *Punto Sicuro*, 1.8.2025 n. 5904.

### 3.1 L'art. 97 del D.Lgs. n. 81/08

Secondo il comma 3-ter) dell'articolo 97, *"per lo svolgimento delle attività di cui al presente articolo, il datore di lavoro dell'impresa affidataria, i dirigenti e i preposti devono essere in possesso di adeguata formazione."*

La norma richiede espressamente il possesso di adeguata formazione *"per lo svolgimento delle attività"* previste nell'art. 97. Sono le attività, nello specifico del loro svolgimento, che richiedono il possesso della formazione.

Il riferimento al dirigente ed al preposto contenuti nel comma 3-ter indicano chiaramente che lo svolgimento delle attività non costituisce necessariamente un obbligo diretto e personale del datore di lavoro, se e quando questi adotti una struttura organizzativa che assegna lo svolgimento delle predette attività ad altre posizioni di garanzia della sua organizzazione; in questo senso è del resto altrettanto chiaro il punto 01 dell'Allegato XVII: *"Le imprese affidatarie dovranno indicare al committente o al responsabile dei lavori almeno il nominativo del soggetto o i nominativi dei soggetti della propria impresa, con le specifiche mansioni, incaricati per l'assolvimento dei compiti di cui all'articolo 97"* (la sottolineatura è nostra).

E' ben diversa la formulazione testuale dell'art. 37 comma 2, lettera b), che richiede, semplicemente, la *"formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro"*.

Se ne ricava che, mentre la formazione del datore di lavoro si presenta come un obbligo connesso allo status stesso di datore di lavoro, al suo "essere" datore di lavoro, la "adeguata formazione" dell'art. 97 comma 3-ter è richiesta al datore di lavoro (soltanto) se e quando questi svolge - personalmente - le attività previste dall'articolo. Quando invece l'organizzazione dell'impresa prevede che siano altre le figure che si occupano di quelle attività, sono queste figure che devono possedere la formazione. Non esiste, insomma, un obbligo del datore di lavoro dell'impresa affidataria di essere in possesso di una propria personale adeguata formazione "a prescindere".

La prima conclusione che ne deriva è che non può affermarsi che, essendo previsto nell'Accordo un Modulo Cantieri per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, questo Modulo deve essere immediatamente frequentato dal datore di lavoro perché altrimenti questi è inadempiente all'obbligo di formazione di cui all'art. 97 comma 3-ter. Se il datore di lavoro non svolge le attività dell'art. 97 personalmente, non ha neppure l'obbligo di possedere la adeguata formazione del comma 3-ter.

La questione oggetto di queste note, dunque, non si può neppure porre, per tutti quei datori di lavoro che soddisfano gli adempimenti dell'art. 97 mediante la propria struttura organizzativa e non personalmente.

Ma l'obbligo di frequenza immediata non si pone, a nostro avviso, neanche per quei datori di lavoro che svolgono le attività direttamente.

### 3.2 L'Accordo Stato-Regioni

L'Accordo Stato-Regioni non dispone espressamente un periodo transitorio per il Modulo aggiuntivo Cantieri, e nel dettare il periodo transitorio per la formazione dei datori di lavoro cita l'art. 37 e non l'art. 97.

Vero è tuttavia che la formazione prevista per il datore di lavoro dell'impresa affidataria prevede la frequenza di un Modulo che, testualmente, viene chiamato "aggiuntivo", a significarne cioè la natura di "parte" che si aggiunge, appunto, a qualcos'altro: dove questo qualcos'altro è il corso di formazione per i datori di lavoro.

Ancora più esplicita è la lettera testuale dell'Accordo quando dispone che *"il presente corso [cioè il corso per datori di lavoro] è valido anche per gli obblighi formativi per la figura del datore di lavoro dell'impresa affidataria previsti dall'art. 97, comma 3 ter, del d.lgs. n. 81/2008 integrato dalla frequenza del modulo aggiuntivo 'cantieri'".* Non c'è solo, cioè, l'aggettivo "aggiuntivo": è espressamente scritto che l'obbligo formativo del datore di lavoro dell'impresa affidataria si soddisfa partecipando al corso per datore di lavoro più il Modulo Aggiuntivo Cantieri.

Non esiste, nell'Accordo Stato-Regioni, un corso di formazione per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, separato e distinto rispetto al corso di formazione per il datore di lavoro "semplice": il Modulo Aggiuntivo Cantieri è, appunto, aggiuntivo rispetto al corso generale.

Non è casuale, ancora sul piano testuale, il fatto che l'Accordo Stato-Regioni non riproponga, per il Modulo Aggiuntivo Cantieri, la regola contenuta invece nel Par. 4 della Parte II che regola il corso per datore di lavoro che svolge le funzioni di RSPP, al quale *"si accede dopo aver frequentato il corso propedeutico per datore di lavoro di cui al punto 3."* Nel caso del datore RSPP, trattandosi di due corsi diversi, autonomi e distinti tra loro, l'Accordo ha disciplinato il rapporto tra di essi; questa disciplina invece non è necessaria per il Modulo Cantieri perché questo non è un corso diverso, rispetto ad un corso ad esso propedeutico, bensì è esso stesso una parte del corso di formazione per datori di lavoro, tutte le volte che si tratti di datori di lavoro che operano come affidatari in un cantiere.

Ne consegue che, quando l'Accordo prevede un periodo transitorio di due anni per la frequentazione del corso di datore di lavoro, il riferimento al "corso di formazione di cui alla parte II, punto 3" include in tutto e per tutto anche il Modulo Aggiuntivo Cantieri, non in quanto tale, ma semplicemente e necessariamente perché si tratta di una parte del corso di formazione di cui alla parte II, punto 3 (e non vi è nessuna disposizione che escluda i datori di lavoro di impresa affidataria dal periodo transitorio).

Il riferimento, per il periodo transitorio, all'art. 37 non appare allora incongruo, se si considera che l'Accordo Stato-Regioni ha inteso disegnare un vero e proprio modello formativo ad hoc per il datore di lavoro dell'impresa affidataria, per il quale la formazione è un momento unico e indivisibile in cui si fondono insieme sia gli obblighi propri di ogni datore di lavoro, sia (se svolge direttamente i compiti dell'art 97) quelli peculiari all'impresa affidataria.

E' la somma [corso per datore di lavoro + modulo aggiuntivo cantieri] che dà per risultato la adeguata formazione, stando alla lettura dell'Accordo Stato-Regioni. Ma questa sommatoria, oggi,

non rappresenta regola applicabile, perché lo diventerà soltanto al termine del periodo transitorio di due anni; e non esiste una norma che deroghi al periodo transitorio solo per i datori di lavoro dell'impresa affidataria.

Se ne deve trarre la conclusione che, in questo momento e fino al termine del periodo transitorio, la adeguata formazione di cui all'art. 97-ter continua a rimanere una entità i cui contenuti non sono oggetto di una regolazione specifica; se ne deve trarre la conclusione, più specificamente, che non vi è oggi per il datore di lavoro che svolge direttamente le attività dell'art. 97 un obbligo di possesso di attestato di partecipazione al Modulo Aggiuntivo Cantieri.

L'obbligo per il datore di lavoro che svolge direttamente le attività dell'art. 97 è oggi, come sempre è stato dall'entrata in vigore dell'art. 97 comma 3-ter, di avere una formazione sulle attività dell'art. 97 da lui svolte; ma questa formazione, oggi ed ancora fino al 24 maggio 2027, non rientra in schemi predeterminati, tantomeno in quelli dell'Accordo Stato-Regioni e del suo Modulo Aggiuntivo Cantieri.

#### **4. La "adeguata formazione" dell'art. 97 comma 3-ter**

Un'ultima questione da affrontare nasce dalla constatazione che l'art. 97 comma 3-ter prescrive l'adeguata formazione, ma non rimanda per la disciplina dei suoi contenuti all'Accordo Stato-Regioni, come fa invece l'art. 37.

Se si ritenesse che, disciplinando la formazione dei soggetti dell'impresa affidataria, l'Accordo Stato-Regioni sia andato al di fuori del perimetro demandato dal legislatore, si potrebbe pensare che alla fine del periodo transitorio il Modulo Aggiuntivo Cantieri non potrà rappresentare la "adeguata formazione" che la norma prescrive, stante l'assenza di uno specifico mandato regolatorio basata sulla norma di legge.

Va premesso, incidentalmente, che se si vedesse nell'Accordo Stato-Regioni una sorta di invasione di campo rispetto all'art. 97, la cui applicazione deve rimanere a sé stante, e cioè se si ritenesse che l'Accordo Stato-Regioni non vale a qualificare la "adeguata" formazione dell'art. 97, la tesi della immediata applicabilità del Modulo Aggiuntivo Cantieri sarebbe a priori esclusa, trattandosi di un modulo formativo che è previsto proprio e solo dall'Accordo Stato-Regioni. Ancora una volta, dunque, la mancanza di attestato del Modulo Aggiuntivo Cantieri non potrebbe essere considerata come violazione dell'art. 97 comma 3-ter.

Tanto precisato, ci sembra che al termine del periodo transitorio si potrà affermare che la formazione dell'Accordo Stato-Regioni e del suo Modulo Aggiuntivo Cantieri è "adeguata formazione".

Si è già visto che la scelta dell'Accordo Stato-Regioni, di intervenire anche sulla formazione ex art. 97, ha un suo ragionevole fondamento, se questo obbligo formativo "speciale" (aggiuntivo, appunto) dei datori di lavoro viene letto all'interno ed in funzione del più ampio contesto regolatorio della formazione "generale" di questi soggetti, che trova la sua base normativa nell'art. 37.

Se si ritiene che la formazione dell'art. 97, per il datore di lavoro che svolge in proprio le attività dell'art. 97, è una integrazione necessaria della formazione più generalmente prevista nell'art. 37 - e cioè, se si legge l'art. 97 in una chiave per così dire evolutiva che tiene conto dei mutamenti dello scenario normativo sulla formazione ex art. 37 introdotti dalla legge n. 215/2021 - ebbene la mancanza di un riferimento all'Accordo Stato-Regioni all'interno dell'art. 97 non appare più insuperabile.

Articolo 97 e Accordo Stato-Regioni, secondo questa chiave di lettura, sono un tutt'uno e contribuiscono a definire assieme il modello formativo che contraddistingue il datore di lavoro dell'impresa affidataria che svolge in proprio le attività dell'art. 97.

Ne consegue che, al termine del periodo transitorio, si potrà applicare anche alla parte dell'Accordo Stato-Regioni che regola la formazione ex art. 97 il principio che la giurisprudenza ha sancito per tutti gli Accordi Stato-Regioni che si sono succeduti nel corso del tempo: essi offrono *“una presunzione di adeguatezza e sufficienza dell'offerta formativa in tal modo garantita”*, cosicché il datore di lavoro che applica i contenuti dell'Accordo *“può ritenersi esonerato, salvo prova contraria, da qualsiasi responsabilità al riguardo”* (Cass. Pen., sez. III, n. 3898/2017).

#### **5. Le sanzioni. La verifica di idoneità tecnico professionale**

In conclusione, si deve ritenere che, almeno fino al termine del periodo transitorio, un datore di lavoro che svolge i compiti dell'art. 97 non sia sanzionabile per il solo fatto di non essere in possesso di un attestato di frequenza al Modulo Aggiuntivo Cantieri. La sanzione per violazione dell'art. 97 comma 3-ter potrà essere applicata soltanto se si accerti che quel datore di lavoro non è in possesso di adeguata formazione, i cui contenuti dovranno essere verificati nello specifico.

La conclusione è rilevante anche sotto un ulteriore e diverso profilo, che non attiene direttamente al profilo sanzionatorio ma non è per questo meno importante.

Anche i committenti ed i responsabili dei lavori che verificano l'idoneità tecnico professionale dell'impresa affidataria ai sensi dell'art. 90 comma 9 e dell'Allegato XVII del Decreto 81, per accertare se il datore di lavoro è in possesso di adeguata formazione non potranno/dovranno pretendere l'esibizione dell'attestato di partecipazione al Modulo Aggiuntivo Cantieri.